

## Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Spett.le **Comune di Candela**

Settore 2° - Assetto del territorio ed attività produttive

[comune.candela.fg@halleycert.it](mailto:comune.candela.fg@halleycert.it)

[utc.comune.candela.fg@pec.it](mailto:utc.comune.candela.fg@pec.it)

p.c.

Spett.le **Ministero della Transizione Ecologica**

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

[COMPNIEC@Pec.Mite.Gov.it](mailto:COMPNIEC@Pec.Mite.Gov.it)

c.a. Dott.ssa Elena De Luca [deluca.elena@mite.gov.it](mailto:deluca.elena@mite.gov.it)

Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Spett.le **Regione Puglia**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: ID\_VIP 7385**

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 43 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG) su una superficie di ca. 67 ha, con l'integrazione di allevamento di ovini e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato "Candela Masseria Padula" (il "Progetto").

Procedimento: V.I.A., ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

**CONTRODEDUZIONI al parere del Comune di Candela prot. n. 5205 del 17/06/2022, reso disponibile al Proponente sul sito del Ministero della Transizione Ecologica in data 16/08/2022 (il "Parere")**

Con riferimento a quanto in oggetto si comunicano le seguenti controdeduzioni al Parere.



## 1. PREMESSA

Premesso che:

- a) il Parere è stato reso disponibile al pubblico, e quindi al Proponente, sul sito del Ministero della Transizione Ecologica solamente in data 16/08/2022 (si veda a tal proposito la pagina web <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/MetadatoDocumento/676845>), nonostante il documento sia stato protocollato sia dal Comune di Candela sia dal suddetto Ministero in data 17/06/2022;
- b) il Proponente sottopone pertanto con la presente le proprie controdeduzioni al Parere con estrema sollecitudine, nella certezza che le stesse saranno prese in debita considerazione, qualora necessario, nelle determinazioni del Ministero della Transizione Ecologica in merito al presente Procedimento;

si rende preliminarmente necessario evidenziare che il Parere risulta generico e pretestuoso, per le motivazioni di seguito elencate.

## 2. CONTRODEDUZIONI

### 2.1. **Richiamo contenuto nel Parere all'art. 12 del D.lgs. 387/2003**

*"[...] esprime e ribadisce il parere contrario affinché nel progetto si tenga conto del rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/2013 (n. 2003) che al comma 7 dispone: nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14 [...]"*

- Si evidenzia nel merito tecnico che le affermazioni del Parere sopra riportate risultano generiche e infondate; si omette infatti di evidenziare nel Parere che il Proponente ha tenuto in forte considerazione quanto richiamato dal Comune, in quanto la documentazione progettuale e quella integrativa inviata dal Proponente in data 04/05/2022 ben chiarisce che:
- a) La realizzazione del Progetto avverrà in aree caratterizzate da seminativi intensivi che caratterizzano l'intera area del Tavoliere. Pertanto, tutte le aree di progetto (Area impianto, Area SSE) non interesseranno aree caratterizzate da produzioni agricole di pregio tipiche del luogo, ovvero aree con vitigni DOC, DOCG, IGT, o ad uliveto per produzione di Olio extra vergine di oliva Dauno;
  - b) Il Progetto è un progetto agrivoltaico e prevede una gestione di un allevamento ovino, che rappresenta un'opportunità di:
    - reale utilizzo del suolo in abbinamento alla produzione di energia da fonte solare;
    - mantenimento della biodiversità e valorizzazione/creazione di filiere locali;
    - manutenzione del manto erboso in modo naturale e ad "emissioni zero" annullando l'utilizzo di mezzi meccanici e minimizzando ulteriormente l'impatto ambientale, anche rispetto alle colture agricole.

Non dimentichi inoltre che prima dell'utilizzo intensivo del territorio per colture a seminativo, vaste aree del territorio erano in realtà dei grandi pascoli naturali, caratterizzati da specie pascolive autoctone.

- c) La gestione dell'attività agrozootecnica sopra descritta prevede inoltre interventi di semina delle specie erbacee, per la realizzazione di praterie all'interno dell'impianto agrivoltaico; tali interventi verranno eseguiti impiegando materiale raccolto in loco, ovvero il miscuglio



naturale di sementi derivato dallo sfalcio opportunamente scelto delle specie pascolive autoctone dell'habitat 6220\* (praterie xerofile a dominanza di graminacee). La scelta dell'utilizzo del fiorume garantisce la continuità genetica e il mantenimento del carattere di rusticità delle specie erbacee presenti;

- d) Il Progetto prevede, in aggiunta, la realizzazione di siepi perimetrali per le quali saranno utilizzate specie autoctone che svolgeranno sicuramente un ruolo di schermo visivo all'esterno della recinzione, ma avranno anche una funzione di carattere naturalistico e finiranno per incrementare la biodiversità nell'area. Infatti, avranno la funzione di attrazione e rifugio per la piccola fauna selvatica; inoltre, alcune di esse sono specie mellifere essendo ricche di polline e nettare.
- e) Una ulteriore attività, non meno importante, svolta nell'ambito del progetto agrovoltico è quella dell'apicoltura. È prevista infatti all'interno dell'area di progetto l'installazione di 54 arnie. La presenza di alveari sul sito comporta tre principali benefici:
- 1) Aumento della biodiversità vegetale e animale;
  - 2) Produzione di miele di qualità e di origine certificata;
  - 3) Opportunità di attuare un progetto di biomonitoraggio certificato e diffuso alle Autorità ed Enti competenti, coinvolgendo anche la cittadinanza e le scuole per promuovere la tutela della biodiversità;

Questo intervento è pertanto da considerarsi a tutti gli effetti un'ulteriore attività compensativa, unitamente a quanto indicato ai punti precedenti.

In ragione di quanto sopra, le osservazioni contenute nel Parere risultano incoerenti con le scelte progettuali di che trattasi.

## **2.2. Richiamo contenuto nel Parere all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010**

*"[...] ma soprattutto perché non è stata definita, con l'Amministrazione Comunale, la quantificazione delle misure compensative a favore del comune di Candela, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010 e quindi a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nella misura del 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto."*

- Anche in questo caso, il contenuto del Parere risulta non coerente con i richiami normativi applicabili alla fattispecie in oggetto, risultando evidente che l'unico interesse sembra essere l'ottenimento di interventi di mitigazione nella misura del 3 per cento dei proventi, indipendentemente dalle scelte e peculiarità progettuali. Infatti, si sottolinea che:

- a) Con lettera prot. n. 2181 del 12/03/2022 il Comune di Candela ha invitato il Proponente ad un "incontro tecnico - conoscitivo" relativo al Progetto, fissato per il giorno 16/03/2022. Il Proponente ha partecipato a tale incontro e alle richieste manifestate dal Comune in merito alla realizzazione di interventi di mitigazione nella misura del 3 per cento, ha risposto che:
- Il Progetto è stato sviluppato tenendo in considerazione tutte le peculiarità, a cura e spese del Proponente, come meglio descritte al paragrafo 2.1. che precede;
  - pertanto, ritiene di avere già ottemperato alle richieste di realizzazione di opere mitigative e compensative, del tutto idonee e coerenti con le specificità progettuali;
  - quanto sopra senza escludere comunque la possibilità di valutare, di concerto con l'amministrazione in sede di conferenza di servizi per il rilascio della A.U., eventuali ulteriori opere compensative, basate non già su generici riferimenti a supposti e potenziali impatti del Progetto, ma in coerenza con una analisi puntuale del Progetto



stesso e nel rispetto delle normative applicabili.

Il Parere rimanda infatti a supposti “*impatti riconducibili al progetto*” senza indicarne un chiaro contorno. Anzi, il Parere nuovamente omette di mettere in luce tutti gli interventi già descritti al paragrafo 2.1. che precede, che il Proponente ha già inteso inserire, proprio a titolo compensativo, all’interno delle opere di progetto e che sono propriamente “*interventi di miglioramento ambientale*”, “*di diffusione di impianti a fonti rinnovabili*” e di coinvolgimento della cittadinanza anche grazie, ad esempio, all’attività di apicoltura.

- b) il Parere inoltre sembra non aver preso in debita considerazione quanto esplicitato dal Proponente nella documentazione di Progetto e nella documentazione integrativa inviata in data 04/05/2022, in merito alla analisi costi-benefici dell’intervento in oggetto. Tale analisi mette in luce che i benefici sia locali che globali connessi alla realizzazione e gestione dell’impianto agrivoltaico sono ampiamente superiori ai relativi costi.
- c) Posto quanto sopra, si sottolinea in ogni caso che anche il richiamo all’allegato 2 del D.M. 10/09/2010 risulta errato. Infatti, lo stesso allegato dispone che:

*[...] l'autorizzazione unica **può** prevedere l'individuazione di misure compensative, **a carattere non meramente patrimoniale**, [...] nel rispetto dei seguenti criteri:*

- a) ***non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili***, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto [...]
- b) [...]
- c) *le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle **specifiche caratteristiche dell'impianto** e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; [...]*
- d) *secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo **"eventuali"**, e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; [...]*
- e) *possono essere imposte misure compensative **di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche** solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;*
- f) *le misure compensative sono definite in sede di **conferenza di servizi**, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;*
- g) [...]
- h) *le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti **non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi** comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto."*

Pertanto:

- le misure compensative sono **eventuali**; è evidente che devono essere commisurate alla necessità di mitigare degli specifici impatti connessi alla realizzazione dell’impianto.
- Gli impatti devono essere **chiaramente esplicitati** e non genericamente supposti; il Parere contrasta invece in maniera evidente con quanto prescritto dal citato allegato 2, in quanto **non entra nel merito tecnico** del Progetto e non fornisce osservazioni puntuali sulle scelte progettuali, ma anzi richiama solo genericamente a supposti impatti connessi al Progetto, limitandosi a richiedere una quantificazione di misure compensative a favore del Comune di Candela solo perché il Proponente intende realizzare un impianto di energia da fonti rinnovabili;
- le eventuali misure compensative sono previste in sede di **conferenza di servizi** per



il rilascio della A.U.;

- Il citato allegato 2 prevede che il 3 per cento dei proventi costituisca un **limite massimo** per la valorizzazione delle eventuali misure mitigative, mentre il Parere espresso dal Comune suppone che tale valore sia automaticamente dovuto senza fare alcuna valutazione in merito alla tipologia e alle specificità progettuali con le relative misure compensative già previste nel Progetto.



### 3. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra descritto, il Proponente pone all'attenzione di quanti in indirizzo che il Progetto:

- a) prevede già a proprie cure e spese molteplici e ragionevoli azioni mitigative e compensative;
- b) è di tipo agrivoltaico, garantendo la piena coesistenza fra produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e mantenimento e la valorizzazione dell'attività agricolo-pastorale;
- c) è un'opera del tutto reversibile;
- d) è un'opera necessaria ora e per le prossime generazioni i cui benefici in termini economici, ambientali e occupazionali sono rilevanti e neppure minimamente comparabili con i relativi costi.

Per tutto quanto sopra riportato il Proponente:

- a) **rigetta** il Parere con le motivazioni sopra descritte;
- b) chiede di conseguenza l'emissione del parere di VIA positivo;
- c) si rende comunque disponibile ad un costruttivo confronto di merito con l'amministrazione comunale e gli enti coinvolti.

Milano, 18 agosto 2022

Whysol-E Sviluppo S.r.l.  
Luca Faedo